




Go to ...

Go to ...

search

## FISCO E SIAE: IL NON PROFIT SOTTO SCACCO

Posted on 9 febbraio 2016 in Attualità, Fiscale with Commenti disabilitati



*A cura di Enrico Savio – dottore commercialista, revisore, autore e formatore in ambito Enti non profit*

Al fine di sostenere e promuovere lo svolgimento di attività a rilevante contenuto sociale, l'ordinamento nazionale riconosce consistenti agevolazioni fiscali e semplificazioni amministrativo-contabili agli enti operanti nel Terzo Settore.

Considerati i benefici di cui sopra, gli enti associativi non lucrativi costituiscono con sempre maggior frequenza l'oggetto di controlli formali e sostanziali da parte dell'Amministrazione Finanziaria, finalizzati in primis ad identificare tutte quelle fattispecie di utilizzo dello schermo associativo per mascherare effettive finalità lucrative.

In tale contesto, ai controlli dell'Amministrazione Finanziaria in senso stretto (Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza), gli enti associativi che svolgono attività di spettacolo e/o intrattenimento nonché fruiscono delle agevolazioni previste dalla Legge 398/91, potrebbero ricevere la visita (magari non gradita!) anche della Società Italiana degli Autori e degli Editori.

Intatti, proprio in virtù di una Convenzione decennale stipulata nel 2009 con l'Agenzia

delle Entrate (rinnovata fino al 2019), la S.I.A.E. è stata legittimata dal Fisco a verificare il rispetto dei requisiti richiesti per l'applicazione del regime di cui alla L. 398/91 oltre ai fenomeni evasivi inerenti l'attività spettacolistica e di intrattenimento.

Nell'ambito degli enti non commerciali, quindi, la SIAE potrà verificare non solo la corretta applicazione delle agevolazioni Iva in tema di quote sociali e corrispettivi specifici (qualora utilizzati in realtà per mascherare dei corrispettivi commerciali) ma anche del rispetto degli adempimenti previsti dalla L. 398/91. Sotto tale ultimo aspetto, infatti, l'attenzione della SIAE dovrà essere rivolta, una volta accertata l'assenza degli scopi lucrativi dell'ente accertato, alla predisposizione e corretta compilazione del registro di cui al D.M. 11/02/97, al corretto versamento dell'Iva forfettizzata, alla verifica del volume d'affari realizzato nonché il rispetto della previsione di cui all'art. 25, comma 5, L. 133/99 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (pagamenti/incassi) movimentati dal sodalizio.

Tuttavia, nell'esercizio delle sue funzioni, la Siae, non potrà disporre dell'insieme dei poteri di accesso, ispezione e verifica propri dell'Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza, potendo applicare esclusivamente quelli previsti nell'art. 52, DPR 633/72.

Infatti, dall'analisi delle Convenzione sottoscritta con l'Agenzia delle Entrate risulta evidente che manca qualsiasi riferimento all'art. 51 del Decreto Iva. Le predette limitazioni implicano che i controlli eseguiti dalla SIAE non possano tradursi in una approfondita e complessiva valutazione della posizione dei contribuenti dovendo l'attività di verifica essere diretta non alla ricostruzione complessiva della gestione del soggetto controllato, bensì esclusivamente a quei registri e documenti (obbligatori) strettamente necessari allo svolgimento dei controlli da eseguirsi di modo da fornire al Fisco tutti gli elementi per procedere ad un eventuale, più approfondito, controllo.

---